

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO ai corsi triennali IED Italia

A. TRASFERIMENTO A CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO (BA) da altre Accademie/Università italiane e straniere o da sede IED
(possibile solo se provenienti da percorsi accreditati).

B. TRASFERIMENTO A CORSI DI DIPLOMA IED (IED) da altre Accademie/Università e Enti/Istituzioni non accreditate italiane e straniere o da sede IED.

C. TRASFERIMENTO A CORSI DI DIPLOMA BACHELOR OF ARTS WITH HONOURS (BAH) da altre Accademie/Università o da sede IED
(possibile solo se provenienti da percorsi accreditati).

1. AMMISSIONE

Lo studente per essere ammesso a **A. B. C.** deve possedere i requisiti e seguire il processo come indicato nella procedura di Ammissione, scaricabile dal sito IED: <http://www.ied.it/>

1.1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE CON RICONOSCIMENTO CF

Gli studenti possono chiedere il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università/Accademie/Istituti in Italia o all'estero. Ci sono due tipi di Ammissione:

- Nuova immatricolazione, 1° anno con il riconoscimento di crediti formativi pregressi;
- Transfer Student, 2° anno con il riconoscimento di crediti formativi pregressi ed eventuali debiti formativi da recuperare.

Le ammissioni possono essere effettuate dopo attenta valutazione dei requisiti di ammissione e della precedente carriera accademica dello studente, inclusi portfolio e risultati didattici. Il Consiglio Accademico valuta l'idoneità della domanda e indica eventuali debiti o crediti formativi, l'annualità e il semestre di inserimento.

A.- B. In caso di validazione di crediti formativi pregressi, in misura pari o inferiore a 39 su 60, lo studente verrà ammesso e potrà quindi iscriversi al 1° anno di corso. In caso di validazione di crediti formativi pregressi in misura superiore ai 40 crediti su 60, lo studente verrà ammesso e potrà iscriversi al 2° anno di corso, con eventuali debiti da recuperare.

C. I parametri relativi ai corsi BAH validati dall'Università di Westminster sono approvati annualmente e saranno comunicati agli studenti in occasione della valutazione del loro piano di studi individuale.

Nota Bene

A. Richieste di ammissione a corsi di Diploma Accademico da parte di studenti provenienti da enti/istituzioni non accreditate dovranno essere valutate di volta in volta dal Consiglio Accademico. In nessun caso l'ammissione può essere garantita.

C. Per i corsi di Diploma Bachelor of Arts with Honours, il Consiglio Accademico può validare al massimo il 50% della carriera pregressa di ogni annualità.

1.2 ELENCO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Oltre a quanto indicato nella procedura di ammissione, vanno presentati i seguenti documenti:

- Transcripts: Certificato della carriera accademica pregressa (esami, voti e CF)
- Syllabus: Piano di studi e relativi programmi frequentati (descrizione dettagliata dei contenuti del piano di Studi).
- Curriculum vitae (max 1 pagina).
- Portfolio digitale (per ammissioni ad anni successivi al 1°).
- Copia di avvenuto pagamento della tassa per la valutazione della carriera accademica pregressa a copertura delle spese amministrative e accademiche.

Nota Bene

Gli studenti provenienti da altra sede IED sono esenti dal versamento della tassa per la valutazione della carriera pregressa.

A.1 Accesso a corsi di Diploma Accademico **da altre Accademie/Università italiane:**

Documenti extra richiesti:

Certificato di trasferimento dell'Accademia/Università Italiana di provenienza

Non -UE Students: Copia del Permesso di soggiorno e, se già scaduto, della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo

Nel caso in cui lo studente sia già iscritto presso un'Università/Accademia italiana e voglia Trasferirsi ad un corso di Diploma Accademico di I Livello IED (BA) dovrà chiedere all'Università/Accademia di provenienza di effettuare un Trasferimento e non effettuare la rinuncia agli studi.

Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un'Università/Accademia italiana abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni). Lo studente dovrà pertanto chiedere un nuovo visto di studio/Università alla rappresentanza diplomatica italiana del Paese di provenienza. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html>.

Diversamente, nel caso in cui lo studente straniero, già iscritto presso un'Università/Accademia italiana, abbia effettuato un trasferimento e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, può utilizzare e rinnovare il permesso di soggiorno già in suo possesso, senza richiedere un nuovo visto:

I permessi di soggiorno per motivi di studio/Università sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. [...]E' prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154. Per ulteriori informazioni consultare: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html#uno16>

Nota Bene

Nel caso in cui sia accettato il Trasferimento a Diploma Accademico proveniendo da Istituzioni/Corsi non accreditati, il rinnovo del permesso di soggiorno viene concesso, a discrezione della Questura, purché il nuovo corso sia attinente o conseguente al corso precedente terminato con profitto.

A.2 Accesso a corsi di Diploma Accademico da altre Accademie/Università straniere:

Gli studenti stranieri extra-UE provenienti da Accademie/Università straniere devono fare domanda di VISTO come da procedura di ammissione e iscrizione e presentare richiesta di abbreviazione di carriera presentando Transcripts e Syllabus alle autorità diplomatiche italiane, insieme al certificato IED che attesti il numero di crediti riconosciuti e il piano di studi individuale. Vedi PDF VISTO

B. Per accedere ai corsi di Diploma IED, gli studenti italiani e gli studenti stranieri (UE ed extra-UE) iscritti a Accademie/Università non hanno l'obbligo di presentare rinuncia agli studi/certificato di trasferimento nell'Università/Accademia di origine.

B.1. Accesso a corsi di Diploma IED da altre Accademie/Università italiane:

La possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati. Lo studente non può rinnovare il PSE già in suo possesso, in quanto vincolato al visto ottenuto precedentemente per studiare presso un'altra Accademia/Università italiana). Per accedere ai corsi di Diploma IED, gli studenti stranieri extra-UE provenienti da Accademie/Università italiane devono quindi chiedere un nuovo visto alla rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese di provenienza (Ambasciata/Consolato). Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html>.

C. Accesso ai Corsi BA H accreditati da University of Westminster

Gli studenti stranieri che intendono iscriversi ai corsi BAH validati dall'Università di Westminster devono richiedere il visto per studi richiesti per i corsi di Diploma IED e non per i corsi di Diploma Accademico. E' pertanto necessario che gli studenti stranieri provenienti da Accademie/Università italiane siano consapevoli di dover iniziare il processo di visto ex-novo.

Nota Bene

Trattandosi di corsi erogati esclusivamente in lingua inglese, tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua inglese. Non verranno valutate domande tradotte in lingua italiana.

2. TEMPI DI PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

La domanda di trasferimento da altre Accademie/Università e Enti/Istituzioni non accreditate italiane e straniere, deve pervenire entro il 1° settembre di ogni Anno Accademico.

Per le domande di ammissione con riconoscimento CF presentate successivamente al 1° settembre, il Consiglio Accademico si riserva di valutare l'ammissione e le eventuali modalità della stessa.

Le fasi per la valutazione e l'accettazione della domanda sono:

Fase 1 – Preparazione del dossier e inoltro al Coordinamento Accademico di Sede. Tutti i documenti, compresa al taxa per la valutazione della carriera accademica pregressa sono obbligatori.

Fase 2 – Valutazione della carriera

Le scuole di competenza, in collaborazione con il Coordinamento Accademico di Sede, procedono con la comparazione dei Piani di Studio. Una volta terminata l'analisi, le scuole redigono una relazione di accompagnamento che viene discussa e approvata dal Consiglio Accademico, entro il 30 settembre, e comunque non prima di 20 giorni dal ricevimento della domanda di trasferimento correlata di tutta la necessaria documentazione.

Il Consiglio Accademico ha facoltà di negare l'ammissione al 2° anno, se valuta "non idonea" la carriera accademica pregressa dello studente. In questo caso, lo studente può essere ammesso al 1° anno con eventuali crediti formativi.

Il Coordinamento Accademico di Sede notifica l'esito della valutazione all'Advisor, che provvede a comunicare allo studente l'accettazione della richiesta, affinché possa concludere il processo di ammissione.

Fase 3 - Accettazione del piano di studi

Una volta concluso il processo di ammissione, in caso di iscrizione, la Segreteria Didattica e Organizzativa procede con il rilascio del certificato con gli esami e i CF riconosciuti. Per le ammissioni al 2° anno, una volta accettata la domanda di ammissione da parte del

Consiglio Accademico, lo studente deve approvare un Piano di Studi individuale. Il Piano di Studi dovrà riportare i crediti formativi già acquisiti (inclusi gli eventuali crediti relativi all'Anno Accademico a cui è stato ammesso) e gli eventuali debiti formativi accumulati.

C. È necessaria l'approvazione definitiva di Westminster, i tempi di accettazione delle domande di ammissione con riconoscimento CF possono allungarsi.

3. ISCRIZIONE/TARIFFE

Nel caso in cui lo studente, ricevuta la valutazione del Consiglio Accademico, decida di procedere con l'iscrizione, il costo della tassa di valutazione sarà da ritenersi incluso e conguagliato nella tassa d'iscrizione annuale. In caso di ritiro dai corsi la tassa di valutazione della carriera accademica pregressa non sarà restituita.

Per l'iscrizione ai corsi sarà applicata la tariffa nuova immatricolazione sia allo studente ammesso al 1°anno di corso (immatricolazione) con CF riconosciuti sia allo studente ammesso al 2° anno di corso (ammissione diretta) con CF da recuperare.

In entrambi i casi lo studente è tenuto a corrispondere per intero la Tassa di Iscrizione, nel primo caso (immatricolazione al 1°anno con riconoscimento crediti) sarà applicato uno sconto proporzionale ai CF riconosciuti, nel secondo caso (ammissione al secondo anno con crediti o debiti formativi) lo studente dovrà integrare la Tuition Fee con importi variabili a seconda del numero di CF da recuperare.

A. - B. In caso di validazione di crediti formativi pregressi, in misura pari o inferiore a 39 su 60, lo studente verrà ammesso e potrà quindi iscriversi al 1° anno di corso. In caso di validazione di crediti formativi pregressi in misura superiore ai 40 crediti su 60, lo studente verrà ammesso e potrà iscriversi al 2° anno di corso, con eventuali debiti da recuperare.

C. I parametri relativi ai corsi BAH validati dall'Università di Westminster sono approvati annualmente e saranno comunicati agli studenti in occasione della valutazione del loro piano di studi individuale.

Nota Bene

Gli studenti provenienti da altra sede IED sono esenti dal versamento sia della tassa per la valutazione della carriera pregressa sia della tassa recupero esami.

4. TRASFERIMENTO DI STUDENTI IED AD ALTRE ACCADEMIE/UNIVERSITA'/SCUOLE

Gli studenti IED possono richiedere il trasferimento ad altre Accademie/Università, riconosciute e non. Le segreterie didattiche Uffici di Scuola sono gli uffici competenti ad assistere gli studenti in questa pratica.

CHECKLIST DOCUMENTI TRASFERIMENTO ai corsi triennali IED Italia

Documenti minimi necessari ad accedere alla procedura di Valutazione Crediti

- Richiesta di Transfer compilata (all'interno di Pre-enrollment form)
- Transcript Universitari con Crediti e Voti
(+ Certificato di Transfer se provenienti da altre Università/Accademie in Italia)
- Syllabus con descrizione dettagliata delle materie sostenute in Italiano o Inglese
- Portfolio (max 8MB);
- Curriculum Vitae
- Prova di pagamento di 150 euro come Tassa di Riconoscimento Crediti

Documenti Extra per studenti non Europei provenienti da altre Università/Accademie in Italia:

- Copia del Permesso di Soggiorno o della richiesta di rinnovo